

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Linea di attività 1.3 "Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico"

Ex Chiesa dei Santi Elena e Costantino
Realizzazione di un impianto geotermico a bassa entalpia

SCHEMA DI CONTRATTO
(ai sensi del D.Lgs 163/06 e s.m.i.)

Importo dei lavori:

Importo dei lavori a base d'asta: € **209.568,43** (euro duecentonovemilacinquecentosessantotto/43)

Oneri di sicurezza: € **7.758,57** (euro settemilasettecentocinquantotto/57)

Importo complessivo: € **217.327,00** (euro duecentodiciassettemilatrecentoventisette/00)

I Progettisti

Arch. Giuseppina Limblici

Ing. Enrico Petralia

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**Linea di attività 1.3 "Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico"**Ex Chiesa dei Santi Elena e Costantino
Realizzazione di un impianto geotermico a bassa entalpia

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ presso il Palazzo Reale di Palermo, sono presenti:

da una parte il dr. Paolo Modica de Mohac nato a Palermo il 5 giugno 1961, Segretario Generale Aggiunto dell'Assemblea Regionale Siciliana, domiciliato per la carica presso la sede dell'ARS, in Palermo Piazza del Parlamento n. 1 cap 90134, autorizzato a stipulare i contratti ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ARS, il quale interviene in rappresentanza e per conto dell'Assemblea Regionale Siciliana - Codice Fiscale 97001200829 - che nel contesto del presente atto verrà anche chiamata per brevità "Stazione appaltante" ovvero semplicemente "ARS" oppure "Amministrazione", e dall'altra parte il Sig. _____, nato a _____ il, residente a _____, che interviene in questo atto in qualità di _____ della Ditta _____, Codice Fiscale _____, con Capitale Sociale (*inserire il Capitale Sociale versato, non deliberato o sottoscritto*), con sede legale in _____ (*come da Certificato camerale*), che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore" o "Ditta".

PREMESSO

- che, a seguito di trattativa privata con invito a più ditte a formulare offerte con procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. , sono stati aggiudicati provvisoriamente all'"Appaltatore" i "Lavori per la Realizzazione di un impianto geotermico a bassa entalpia presso Ex Chiesa dei Santi Elena e Costantino", come risulta dai verbali dell'Ufficio;
- che, con atto successivo sono stati definitivamente aggiudicati all'"Appaltatore" i suddetti lavori;
- che l'"Appaltatore" ha presentato, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/05/91, n. 187, la dichiarazione in data .../.../.... circa la composizione societaria, acquisita al protocollo generale dell'Ente il giorno .../.../.... al n.;
- che l'"Appaltatore" e il Responsabile Unico del Procedimento della "Stazione appaltante", per l'intervento di cui trattasi, hanno sottoscritto in data .../.../...., ai sensi dell'art. 106, comma 3, D.P.R. 207/2010, il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;
- che l'"Appaltatore" ha presentato il Certificato del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____, Protocollo n° _____ del..... (*inserire numero del Certificato Camera di Commercio – validità mesi*), acquisito al Protocollo generale della "Stazione appaltante" in data .../.../...., al n., dal quale risulta che nulla osta ai fini dell'art. 10, L. 31/05/65, n. 575 e s.m., normativa cosiddetta "antimafia".

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - (Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2 - (Oggetto dell'appalto)

La "Stazione appaltante", come sopra rappresentata, affida all'"Appaltatore" che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo ai "Lavori per la rifunionalizzazione degli uffici del piano terzo lato Ragioneria presso il Palazzo Reale di Palermo".

ARTICOLO 3 - (Corrispettivo dell'Appalto)

La "Stazione appaltante" pagherà all'"Appaltatore", per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di Euro (€) oltre IVA nella misura di Legge, somma risultante dall'offerta presentata dall'"Appaltatore". Detta offerta è allegata al presente atto, sotto la lettera ".....", per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. La "Stazione appaltante", come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto è stata impegnata sul bilancio dell'A.R.S. Avverte inoltre l'"Appaltatore" che le fatture relative al presente contratto devono essere completate con gli estremi del contratto medesimo.

3. La “Stazione appaltante” precisa che la misura del corrispettivo da pagare all’“Appaltatore” è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal Direttore dei Lavori per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all’originale progetto.

4. Il pagamento avrà luogo quando il credito, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di cui all'articolo 4 del DPR 207/2010 (0,50% dell'importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale), supererà la cifra di €50.000,00 (euro cinquantamila/00).

5. La “Stazione appaltante” effettua i pagamenti all’“Appaltatore” mediante mandati emessi dal Tesoriere della stessa e versati sul conto indicato dall’Appaltatore secondo la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari. A tal proposito l’Appaltatore chiede che il pagamento avvenga mediante accredito sul conto corrente comunicato alla Stazione appaltante.

ARTICOLO 4 - (Variazione dell'importo contrattuale)

1. L'importo di cui all'art. 3 resta fisso e invariabile. È ammessa la revisione prezzi di cui ai commi da 4 a 8 dell'art. 133, D. Lgs. 163/06 e s.m.i..

2. L'Amministrazione ha facoltà di ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura di 1/5, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere.

ARTICOLO 5 - (Documenti che fanno parte del contratto)

Ai sensi dell'art. 137 del Regolamento n. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

Allegato A – lettera d'invito alla gara;

Allegato B – copia dell'offerta dell'impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;

Allegato C – verbale di aggiudicazione della gara;

Allegato D – capitolato speciale d'appalto;

Allegato E – elaborati progettuali esecutivi;

Allegato F – elenco dei prezzi unitari;

Allegato G – piani di sicurezza previsti dell'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Allegato H – cronoprogramma dei lavori;

Allegato I – verbale di cui all'art. 106, comma 3 del Regolamento n. 207/2010;

Allegato L – atto di designazione della persona autorizzata dall'appaltatore a riscuotere (*eventuale*).

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

ARTICOLO 6- (Obblighi dell'Appaltatore)

1. L’“Appaltatore” si obbliga a eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dai seguenti elaborati che fanno parte del progetto esecutivo:

- 1) A.01 Relazione generale
- 2) A.02 Relazioni tecnica specialistica impianti
- 3) A.03 Relazione di calcolo tubazioni
- 4) A.04 Quadro economico
- 5) A.05 Computo metrico estimativo
- 6) A.06 Elenco dei prezzi unitari
- 7) A.08 Quadro di incidenza della manodopera
- 8) A.09 Cronoprogramma
- 9) A.10 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- 10) A.11 Relazione geologica
- 11) A.12 Piano di sicurezza e di coordinamento
- 12) B.01 Corografia
- 13) B.02 Documentazione fotografica
- 14) B.03 Elaborati grafici stato di fatto-piante
- 15) B.04 Elaborati grafici stato di fatto-impianti termici esistenti
- 16) C.01 Elaborato grafico di progetto-centrale termica-pianta quota 0,00 piano terra
- 17) C.02 Campo geotermico e distribuzione tubazioni – pianta quota +2,46 cortile
- 18) C.03 Impianto a ventilconvettori sala mostre e conferenze - pianta + 6,24 oratorio
- 19) C.04 Particolari Impianto geotermico
- 20) C.05 Schema Idronico Funzionale

2. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati elencati al precedente punto 1, che restano depositati agli atti della “Stazione appaltante” e qui si richiamano quali parti integranti del presente contratto.

3. Le Parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, che si allega al presente contratto sotto la lettera "....." per costituirne parte integrale e sostanziale.
4. L'Appaltatore si impegna a rispettare le condizioni di cui al Piano di Sicurezza, redatto come previsto dal D. Lgs. 81/2008 dall'ing. Paolo Spallino. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto, per integrale accettazione, detto elaborato che è depositato agli atti della "Stazione appaltante" e che si richiama quale parte integrante del presente contratto.
5. L'Appaltatore si impegna inoltre a consegnare, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

ARTICOLO 7 - (Termine di esecuzione e penali)

1. L'Appaltatore deve ultimare i lavori entro **trecentosessanta (360) giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
2. Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori ovvero da proroghe concesse, è applicata una penale.
3. L'importo complessivo della penale è determinato ai sensi di Legge.

ARTICOLO 8 – (Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo)

Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre (*max sei mesi*) dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e l'invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto dall'art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

ARTICOLO 9 - (Modalità di risoluzione delle controversie)

Tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario o dell'accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 240 e 239 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, saranno risolte mediante giudizio arbitrale ai sensi dell'art. 241 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 o come stabilito da altre disposizioni normative vigenti in materia.

ARTICOLO 10 – (Foro competente)

1. Per tutte le liti che dovessero nascere dal presente contratto o dalla procedura che ne ha portato alla stipula, il Foro competente è quello di Palermo

ARTICOLO 11 - (Cauzione definitiva)

1. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito cauzione definitiva, a mezzo polizza fideiussoria rilasciata in data dalla Società (*inserire la denominazione sociale della Compagnia assicuratrice e il nome dell'Agenzia*), di Euro, pari al 10% dell'importo del presente contratto, ai sensi del D. Lgs. 163/06).
2. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, la "Stazione appaltante" ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se la "Stazione appaltante" debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 12 - (Polizza assicurativa)

1. L'Appaltatore si impegna a produrre, prima della consegna dei lavori, come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. n. 207/2010, copia di polizza di assicurazione dell'importo di Euro, per danni a impianti e opere, e di Euro per danni agli impianti e opere preesistenti.
- Tale polizza deve coprire anche la responsabilità civile verso terzi per l'importo di Euro

ARTICOLO 13 - (Polizza indennitaria decennale)

1. L'Appaltatore si obbliga a stipulare, come previsto dalla lettera d'invito e dal Capitolato Speciale d'Appalto già allegato al presente Atto sotto la lettera "F", una polizza di assicurazione indennitaria decennale con limite di indennizzo pari al 20% del valore dell'opera realizzata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
2. La suddetta polizza decorre dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e contiene la previsione del pagamento in favore della "Stazione appaltante", non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi e autorizzazioni di qualunque specie.

ARTICOLO 14 - (Cessione del contratto-Subappalto)

Il contratto d'appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità. Essendo stato dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara, è consentito il subappalto nella misura non superiore al 30% dell'importo della categoria prevalente, ed il 100% dell'importo della categoria scorponabile e

subappaltabile, calcolato con riferimento al prezzo nel presente contratto d'appalto e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 118 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 170 del Regolamento n. 207/2010.

(oppure)

Non essendo stato dichiarato in gara, non è ammesso il subappalto.

ARTICOLO 15 - (Obblighi dell'“Appaltatore” nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

1. L'“Appaltatore” dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai Contratti.

2. L'“Appaltatore” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'art. 118, comma 6, D. Lgs. 163/06.

3. L'“Appaltatore”, altresì, ha:

a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Siciliana, le condizioni economiche e normative previste dai Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Siciliana, durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle Imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai Contratti Collettivi Nazionali e integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel Contratto Collettivo della categoria di appartenenza.

4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e/o di saldo da parte della “Stazione appaltante” per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regularità Contributiva). Qualora su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori eventualmente assistiti dalle Organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'“Appaltatore”, la “Stazione appaltante” provvede al pagamento delle somme corrispondenti, nonché degli importi dovuti all'Impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

ARTICOLO 16 - (Disposizioni antimafia)

L'impresa prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l'impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

L'impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);

- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

ARTICOLO 17 - (Domicilio dell'appaltatore)

A tutti gli effetti del presente contratto, l'“Appaltatore” elegge domicilio_____.

ARTICOLO 18 - (Spese contrattuali)

L'“Appaltatore” assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA, che rimane a carico della “Stazione appaltante”.

ARTICOLO 19 - (Registrazione)

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA per cui richiedono la registrazione - solo in caso d'uso - in misura fissa con oneri a carico del richiedente.

ARTICOLO 20 - (Interpretazione del contratto)

1. Per l'interpretazione del presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. da 1362 a 1371 del Codice Civile.

2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato Generale d'appalto per i Lavori pubblici, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto.

3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato Speciale d'appalto, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto.
4. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del Capitolato Speciale con gli elaborati tecnici di cui all'art. 5, prevalgono le prime.

ARTICOLO 21 - (Tracciabilità dei flussi)

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 es.m.i. e si impegna a dare comunicazione immediata alla Stazione Appaltante e ai soggetti cui è dovuta per legge della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 22 - (Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. L'“Appaltatore” dà atto di aver preso visione dell'Informativa in materia di protezione dei dati personali.
2. I dati saranno trattati esclusivamente per i fini connessi alla procedura derivante dai lavori per cui è il presente contratto e per il pagamento.
3. Al trattamento dei dati si applicano le regole vigenti presso l'Assemblea Regionale Siciliana.

L'impresa

Il Segretario Generale Aggiunto dell'ARS

.....

.....

Allegati, del cui contenuto le parti dichiarano avere esatta conoscenza.

L'impresa

Il Segretario Generale Aggiunto dell'ARS

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti dichiarano espressamente di approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: art. 3 (Corrispettivo dell'Appalto), art. 6 (Obblighi dell'Appaltatore), art. 7 (Termine di esecuzione e penali), art.9, (Modalità delle risoluzioni delle controversie), art. 10 (Foro competente), art. 11 (Cauzione definitiva), art. 14 (Cessione del contratto-Subappalto), art. 15 (Obblighi dell'“Appaltatore” nei confronti dei propri lavoratori dipendenti), art. 17 (Domicilio dell'Appaltatore), art. 20 (Interpretazione del contratto).

L'impresa

Il Segretario Generale Aggiunto dell'ARS

.....

.....



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL'APPALTO OPERE SCORPORABILI - ULTERIORI CATEGORIE

CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 108, del D.P.R. 8 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto è di €448.819,65

Il suddetto importo risulta così distinto:

Opere strutturali speciali, impianto di climatizzazione ed opere edili. Pertanto, ai sensi poi di quanto stabilito dall'art. 61 comma 3 e 4, del D.P.R. 8 ottobre 2010, n. 207, la categoria prevalente e la relativa classifica risulta come di seguito esposta:

- **Categoria OS28 (Impianto climatizzazione) Classifica I (fino ad un importo di € 258.000,00)**
- **Categoria OG2 (Opere civili) Classifica I (fino ad un importo di € 258.000,00)**

Pertanto riassumendo in una tabella riepilogativa avremo:

Lavorazione	Categoria D.P.R. 34/2000	Qualificazione Obbligatoria (si/no)	Importo Lavori (€),	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
Impianto climatizzazio ne	OS28 Classifica I	Si	186.623,60		Prevalente	no
Opere civili	OG2 Classifica I	No	28.376,40		Scorporabile o subappaltabile	si

L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente e per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente ed alle categorie scorporabili per i singoli importi.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. La categoria prevalente è subappaltabile ai sensi dell'art. 118 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.;

Per i requisiti delle imprese riunite e per i consorzi si rinvia a quanto specificatamente previsto dall'art. 92 del D.P.R. 8 ottobre 2010, n. 207.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**CAPITOLO I****OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO – DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE –
CONDIZIONI DI APPALTO****ART. 1****OGGETTO DELL'APPALTO**

Oggetto dell'appalto è il progetto per la realizzazione di un impianto geotermico a bassa entalpia nell'ex Chiesa di Santi Elena e Sofia finanziati con i fondi di cui alla Linea di attività 1.3 "Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico"

ART. 2**AMMONTARE DELL'APPALTO E MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO****2.1 – IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (IVA ESCLUSA)**

L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente ad € 215.000,00 ed è riferito a lavori interamente "a misura", e pertanto avremo:

1) LAVORI A MISURA € 215.000,00

Ai sensi dell'art. 131, comma 3, del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., è stato determinato l'ammontare degli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d'asta secondo il seguente prospetto:

A) LAVORI A BASE D'ASTA	€207.152,50
B) ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 7.847,50
C) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€215.000,00

2.2 – DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Con riferimento all'importo di cui al precedente punto 2.1, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

N.	CATEGORIE DI LAVORO	Lavori a misura e a corpo	
			Importo
1	Opere geotecniche – pozzi geotermici.	€	120.118,06
2	Impianti di climatizzazione	€	66.505,54
3	Opere edili	€	28.376,40
	TOTALE	€	215.000,00

2.3 – VARIAZIONE DEGLI IMPORTI

Le cifre del prospetto sopra riportato, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro e delle diverse opere, potranno variare tanto in più quanto in meno (e ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni) a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l'Amministrazione appaltante riterrà necessario od opportuno apportare al progetto, anche durante il corso dei lavori, nei limiti e con le prescrizioni di cui agli artt. 161 e 162 del D.P.R. 8 ottobre 2010, n. 207 e dell'art. 132 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., senza che l'Appaltatore possa in nessun caso pretendere compensi, risarcimenti, indennizzi o indennità di sorta oltre al pagamento delle quantità di lavoro effettivamente eseguite valutate in base ai prezzi unitari contrattuali, derivanti dall'offerta dell'appaltatore.

ART. 3**DESIGNAZIONE DELLE OPERE**

Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:

- Realizzazione di un impianto di climatizzazione con pompa di calore geotermica;

Per una descrizione più dettagliata si rimanda alla relazione tecnica ed agli altri elaborati di progetto.

ART. 4**CONDIZIONI DI APPALTO**

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:

- a. di avere preso conoscenza delle opere da eseguire attraverso l'esame degli elaborati progettuali, compreso il presente Capitolato Speciale di Appalto, l'Elenco prezzi, il Computo metrico e il Calcolo degli oneri di sicurezza;
- b. di avere visitato i luoghi interessati dai lavori, e di avere preso conoscenza delle condizioni locali ivi comprese le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che li riguardano;
- c. di aver considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi e le condizioni di operatività delle stesse per la durata e l'entità dei lavori;
- d. di aver considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti;
- e. di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
- f. di avere valutato nell'offerta tutte le circostanze generali e particolari e gli elementi suscettibili di influire tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti, e conseguentemente sulla determinazione dei prezzi; di influire altresì sulle condizioni contrattuali in generale e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi in complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- g. di avere effettuato una verifica della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- h. di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavorevole;
- i. di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori
- j. di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, della facoltà, da parte della stazione appaltante, di interrompere e differire qualsiasi lavorazione che possa arrecare disturbo alle sedute parlamentari. In tal caso il periodo di interruzione verrà detratto dal calcolo del tempo contrattuale;**
- k. di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, della facoltà, da parte della stazione appaltante, di procedere a consegne parziali, ai sensi dell'art. 154 del DPR 207/2010, senza l'Appaltatore possa in nessun caso pretendere compensi, risarcimenti, indennizzi o indennità di sorta. In tal caso l'appaltatore stesso è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili resi disponibili dall'amministrazione;**
- l. di avere preso visione e conoscenza del Calcolo degli oneri di sicurezza.

Pertanto durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore non potrà eccepire la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

ART. 5 VARIAZIONI DELLE OPERE

5.0 - GENERALITA'

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione dei lavori da eseguire.

L'Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145/2000, dal D.P.R. 207/2010 o dal presente Capitolato Speciale.

Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo e per nessun motivo apportare variazioni di propria iniziativa alle opere previste in progetto anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benessere della Direzione Lavori potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

5.1 - MOTIVAZIONI DELLE VARIANTI

Le varianti in corso d'opera potranno essere ammesse, sentito il progettista ed il Direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei motivi di cui all'art. 132 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

Al tal riguardo si intendono richiamate le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del sopra citato articolo di legge.

Ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 132 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla direzione lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro un importo non superiore al 10% delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera.

5.2 - CASO DI RISOLUZIONE

Ove le varianti di cui alla lettera e) del comma 1 del predetto dell'art. 132 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. dovessero eccedere il quinto dell'importo originario del contratto l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del dieci per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Si richiamano, in ogni caso, l'art. 161 del DPR 207/2010 ed altresì le Determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. 05.04.2000 n. 16, 09.06.2000 n. 30 e 11.01.2001 n. 1.

ART. 6

ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi all'esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente capitolato, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni e/o riserve prima di dar corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori sono stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che per tale motivazione non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Si richiama l'art. 164 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010.

CAPITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 7

OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal Contratto, l'appalto è soggetto alla osservanza:

- a) della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, per gli articoli non abrogati;
- b) della legge 10 dicembre 1981, n. 741 per quanto ancora vigente;
- c) della legge 8 ottobre 1984, n. 687 per quanto ancora vigente;
- d) del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.
- e) del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
- f) del Decreto Presidente del Repubblica n. 207 del 8 ottobre 2010

L'appalto è, altresì, soggetto alla completa osservanza:

- di leggi, decreti, Circolari e linee guida ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- di leggi, decreti, regolamenti e circolari vigenti nella Regione Siciliana;
- di decreti, regolamenti e circolari dell'Assemblea Regionale Siciliana;
- delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I., delle norme C.E.I., delle tabelle CEI-UNEL, anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto.
- delle disposizioni contenute nel "Protocollo Unico di Legalità" sottoscritto in data 12.07.2005 dai Prefetti della Sicilia, dalla Regione Siciliana, dall'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, dalle sedi regionali INPS e INAIL.

La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato, allo stesso allegato, da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti, norme, ecc. sopra richiamate e della loro accettazione incondizionata.

Art. 8

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale, anche i seguenti documenti:

- Allegato A – lettera d'invito alla gara;
- Allegato B – copia dell'offerta dell'impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;
- Allegato C – verbale di aggiudicazione della gara;
- Allegato D – capitolato speciale d'appalto;
- Allegato E – elaborati progettuali esecutivi;
- Allegato F – elenco dei prezzi unitari;
- Allegato G – piani di sicurezza previsti dell'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- Allegato H – cronoprogramma dei lavori;
- Allegato I – verbale di cui all'art. 106, comma 3 del Regolamento n. 207/2010;
- Allegato L – atto di designazione della persona autorizzata dall'appaltatore a riscuotere (eventuale).

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- l'analisi dei prezzi;
- le quantità delle singole voci elementari, rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 9

CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione deve riportare l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 75 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.. Detta cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

La fidejussione di cui sopra dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data della gara e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 10

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

10.1 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.L.vo n. 163/2006, l'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale dei lavori. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%, qualora il ribasso d'asta sia superiore al 20%, l'aumento della garanzia fidejussoria è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione, che provvederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La fidejussione di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

10.2 - Polizza assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità verso terzi

Ai sensi del comma 1 dell'art. 129 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art.125 D.P.R. 8 ottobre 2010, n. 207 l'appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque entro dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché quelli contro la responsabilità civile verso terzi.

La somma assicurata per i danni da indicare nel bando di gara è pari al valore dell'opera (importo di contratto), mentre il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile contro terzi è pari a € 500.000,00.

Per quanto non riportato valgono le disposizioni di cui all'art. 129 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i e del D.P.R. n. 207 del 8 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Art. 11

CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

La consegna dei lavori potrà essere effettuata, ad insindacabile scelta di questa Amministrazione, immediatamente dopo l'aggiudicazione definitiva dell'appalto sotto le riserve di legge ai sensi dell'art. 358 del D.P.R. n. 207/2010.

La consegna sarà effettuata con le modalità di cui all'art.153 del del d.P.R. n. 207 /2010, e qualora non avvenga nel termine stabilito per fatto dell'Amministrazione, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto.

In particolare, considerata l'esigenza di non intralciare il normale funzionamento della struttura istituzionale, è facoltà della stazione appaltante procedere ai sensi dell'art.154 del D.P.R. n. 207 /2010 c. 6 e 7.

In tal caso la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. L'esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause d'indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 158. L'applicazione della presente disposizione non dà all'Appaltatore alcun diritto a compensi, risarcimenti, indennizzi o indennità di sorta oltre quanto previsto dai citati art. 154 del D.P.R. n. 207 /2010 c. 6 e 7.

L'Appaltatore dovrà iniziare i lavori non oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna ed in caso di ritardo da imputare ad esclusiva responsabilità dell'Impresa sarà applicata una penale giornaliera di €200,00 (euro duecento/00); la penale sarà applicata all'atto del pagamento del primo stato di avanzamento; ove il ritardo dovesse superare 40 giorni dalla data del relativo verbale di consegna l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Art. 12

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva comunque il diritto di ordinare l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 13**TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI PENALE PER RITARDO**

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti incorporati, resta fissato in giorni **trecentosessanta (360)** naturali successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Il verbale di consegna potrà essere redatto, ad insindacabile scelta di questa Amministrazione, immediatamente dopo l'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

La penale pecuniaria per il tempo in più eventualmente impiegato oltre il termine precedentemente fissato per l'esecuzione dei lavori, sarà dell'uno per mille dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta per ogni giorno di ritardo e sarà applicata con deduzione dall'importo del conto finale; così come previsto dall'art. 145 del D.P.R. 207/2010 nel caso di rescissione in danno o di esecuzione di ufficio, il periodo di ritardo si computa ai sensi dell'art. 159 del medesimo DPR.

Art. 14**SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI**

L'istituto della sospensione dei lavori con le relative motivazioni è regolamentate ai sensi degli artt. 158 e 159 del D.P.R. 207/2010.

Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell'appaltatore gli oneri indicati al successivo art. 27 del presente Capitolato.

Per le sospensioni legittime non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo ma la durata della sospensione stessa non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

Per le sospensioni "illegittime" si richiama l'art. 159 del citato DPR.

Art. 15**ANTICIPAZIONI DI SOMME**

L'Amministrazione può far eseguire in economia opere o provviste relative ai lavori appaltati, ma non comprese nel contratto e l'Appaltatore, in tal caso deve corrispondere direttamente ai singoli creditori, ritirandone formale quietanza, le somme che la Direzione dei lavori gli abbia ordinato per iscritto di pagare in base a regolari note o fatture delle relative prestazioni.

Sulle somme anticipate è dovuto all'Appaltatore un interesse del 2,00 per cento all'anno in ragione del tempo trascorso dal giorno dell'eseguita anticipazione fino alla data del relativo certificato di pagamento.

Art. 16**PAGAMENTI IN ACCONTO**

L'impresa maturerà il diritto al pagamento delle prestazioni rese in corso d'opera quando il credito, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di cui all'articolo 4 del DPR 207/2010 (0,50% dell'importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale), supererà la cifra di **€100.000,00 (euro centomila/00)**.

Prima dell'emissione dello Stato di avanzamento il direttore dei lavori ha la facoltà di procedere alla verifica della regolarità contributiva, previdenziali ed assicurativa mediante acquisizione della "Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva" (DURC).

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

I Certificati di pagamento degli acconti relativi agli stati di avanzamento saranno emessi dal Responsabile del Procedimento solo dopo l'acquisizione della predetta "Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva" (DURC) rilasciata dall'organismo paritetico competente (CEPIMA, etc.) relativamente allo Stato di avanzamento in questione.

Art. 17**DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Gli eventuali danni alle opere, per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente appena verificatosi l'evento o comunque in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni, nel rispetto dell'art 165 e 166 del DPR 207/2010.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per riparare i guasti, applicando ai lavori i prezzi di contratto, cioè i prezzi depurati del ribasso d'asta.

Pertanto l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti.

Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni della Direzione dei lavori.

Art. 18**ACCERTAMENTO, MISURAZIONE, CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI****18.1 ACCERTAMENTO E MISURAZIONE**

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute, ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare pretese per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

18.2 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE**18.2.1 LAVORI A MISURA**

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 2.2, comma 3, del presente capitolato.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, sono valutati sulla base dei prezzi dei lavori desumibili negli atti progettuali e sul bando di gara, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

18.2.2 LAVORI IN ECONOMIA

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 153 del regolamento generale.

18.2.3 MANUFATTI E MATERIALI A PIE' D'OPERA

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'articolo 16, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

Art. 19**ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CONTO FINALE – COLLAUDO****19.1 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'appaltatore per iscritto alla Direzione dei lavori che procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere siano state effettivamente ultimate, il relativo certificato di ultimazione.

19.2 - CONTO FINALE

Ai sensi dell'art. 200 del DPR 207/2010 si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

19.3 - VISITA DI COLLAUDO

Il collaudo dell'intervento, ai sensi dell'art. 219 del DPR 207/2010 ed ove ricorrano le condizioni dell'art. 236 del medesimo regolamento, deve essere ultimato non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, deve essere effettuato non oltre il 90° giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - 2° comma del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 20**MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO**

A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino a quella di approvazione del verbale di collaudo, sarà

a carico dell'Appaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria dei lavori eseguiti senza alcun onere per l'Amministrazione, salvo restando il termine di garanzia previsto dal Codice Civile.

Art. 21

DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO – PRESTAZIONI ALTERNATIVE

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:

Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

ART. 22

PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvenissero nelle aree interessate all'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. Dell'eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell'art. 144 del DPR 207/2010.

ART. 23

LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi. Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.

Art. 24

DISCIPLINA NEI CANTIERI – CUSTODIA DEI CANTIERI

L'Appaltatore dovrà mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore dei lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e l'Appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti ed operai, e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

L'eventuale custodia del cantiere dovrà essere affidata, così come previsto dall'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata e l'Appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione ed al Direttore dei lavori le generalità del personale addetto alla guardiana, nonché le eventuali variazioni che possano verificarsi nel corso dei lavori.

Art. 25

TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato; l'appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti

collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere all'Amministrazione ed al Direttore dei lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, agli enti assicurativi ed antinfortunistici e periodicamente, con cadenza trimestrale, durante l'esecuzione degli stessi, la Documentazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC).

A garanzia degli obblighi inerenti la tutela dei lavoratori sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50 per cento e se l'Appaltatore trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede l'Amministrazione a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

Art. 26

ESTENSIONE DI RESPONSABILITA'

L'Appaltatore è responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'osservanza delle norme di cui all'articolo precedente da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla citata responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente articolo, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione stessa comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

Art. 27

ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Oltre agli altri oneri di cui al Capitolato Generale ed agli altri obblighi indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

1. **L'ingresso delle maestranze** dell'Appaltatore e/o dei mezzi, nonché in generale di qualsiasi attrezzatura e/o apparecchiatura necessaria ai fini della realizzazione delle opere, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Assemblea Regionale Siciliana; l'Appaltatore è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite in merito.
2. **L'assunzione di un Direttore del cantiere**, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere (Ingegnere o Architetto). Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori.
3. **La formazione del cantiere** e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
4. **L'installazione delle attrezzature** ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
5. **L'apprestamento delle opere provvisorie** quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisorie in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.
6. **La sistemazione delle strade** e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.
7. **L'installazione di tabelle e segnali luminosi** nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico delle Norme della Circolazione Stradale e del relativo Regolamento di esecuzione.
8. **La vigilanza e guardiana dei cantieri** nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna, e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.

9. **La pulizia del cantiere**, la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio, la pulizia quotidiana delle vie di transito del cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
10. **La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai**, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.
11. **Le spese per gli allacciamenti provvisori**, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
12. **Lo smacchiamento generale** della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie.
13. **La conservazione ed il ripristino delle vie**, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisorie.
14. **La fornitura di cartelli indicatori** e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00 x 2,00 receranno imprime a colori indelebili le diciture riportate nello schema appresso riportato, con le opportune modifiche ed integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alla peculiarità delle singole opere.
In particolare, nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi.
Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo.

Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all'Appaltatore, una penale di € 100,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 10,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.

SCHEMA CARTELLO:

- ARS – ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
 - Titolo dei lavori in appalto
 - Estremi della legge e/o del piano
 - Impresa esecutrice (compresi i dati di iscrizione alla S.O.A.)
 - Importo complessivo dei lavori
 - Data di consegna dei lavori
 - Data contrattuale di ultimazione dei lavori
 - Responsabile Unico del Procedimento
 - Progettista
 - Assistente tecnico
 - Direttore di cantiere
 - Direttore dei lavori
 - Coordinatore della sicurezza
 - Subappaltatori (compresi i dati di iscrizione alla S.O.A.)
 - SPAZIO PER AGGIORNAMENTO
 -
15. **L'esaurimento delle acque superficiali** o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
 16. **La riparazione dei danni**, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie.
 17. **Lo sgombero e la pulizia del cantiere** entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residui, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.
 18. **L'esecuzione di prelievi per esperienze ed analisi**, come anche verifiche, assaggi, il trasporto dei campioni e le relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, con esclusione degli accertamenti di laboratorio obbligatori e delle verifiche tecniche obbligatorie le cui spese sono a carico delle somme a disposizione dell'intervento.
 19. **La conservazione dei campioni** fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
 20. **L'esecuzione di modelli e campionature** di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.
 21. **La calcolazione di tutti gli impianti** compresi nell'appalto e la relativa progettazione esecutiva (ove non inserita in progetto), compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi, ecc. che al riguardo fossero prescritti.

22. **La calcolazione delle strutture resistenti** e la relativa progettazione esecutiva (ove non inserita in progetto), con gli oneri di cui sopra, fermo restando che l'approvazione del progetto da parte della Direzione Lavori non solleva l'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere.
23. **Le indagini geognostiche** e lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.
24. **Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (cassoni, solette, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore;** l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisorie, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche.
25. **Le spese per i collaudi tecnici** prescritti dall'Amministrazione o per legge per le strutture e gli impianti. Sono in particolare compresi tra i collaudi tecnici le prove di carico sulle solette ovvero, sui pali, sia per sollecitazioni orizzontali che verticali. Sono anche compresi gli onorari spettanti ai collaudatori qualora non siano stati appositamente previsti fra le somme a disposizione dell'Amministrazione.
26. **Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i Collaudatori riterranno** opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
27. **La consegna e l'uso anticipato di tutte o di parte delle opere eseguite,** ancor prima di essere sottoposte a collaudo, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio dello stato delle opere e relativo rilascio delle certificazioni di legge, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.
28. **La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria** di tutte le opere fino al collaudo.
29. **La fornitura di tutti i necessari attrezzi,** strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni, ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
30. **La riproduzione di grafici,** disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione e la riproduzione degli *as built* di tutte le opere e degli impianti realizzati sia cartacea che in formato digitale (.dwg).
31. **Il tracciato plano-altimetrico** e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere.
32. **Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti** per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, *occupazioni temporanee di suoli* pubblici o privati, apertura di cave di *prestito, uso* di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
33. **Il risarcimento dei danni** che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.
34. **Il carico, trasporto e scarico dei materiali** delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
35. **Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto** nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.
36. **La custodia di opere escluse dall'appalto** eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o dalla stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa operi negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
37. **L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori** ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.
38. **L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte** ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
39. **La fornitura di fotografie delle opere** nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori a tre per ogni stato di avanzamento, nel formato 18 x 24 e in formato digitale.
40. **Le spese di contratto ed accessorie** e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
41. **L'assicurazione contro gli incendi** di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre ditte. L'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'amministrazione appaltante.
42. Stipulare una **polizza assicurativa** come previsto dal comma 1 dell'art. 129 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art.125 del DPR 207/2010, che **copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,** anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque entro dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La somma assicurata è pari al valore dell'opera (importo di contratto).

- Inoltre dovrà essere stipulata una **polizza assicurativa** contro la responsabilità civile verso terzi (**RCT**) con un massimale pari a €500.000,00.
43. **Ogni onere inerente all'autorizzazione da parte degli organi competenti per il trasporto** a rifiuto del materiale di risulta, escluso l'onere di accesso a discarica.
 44. **La consulenza geotecnica** in corso d'opera con l'obbligo di sottoporre le eventuali proposte del consulente all'approvazione d'ufficio.
 45. Di accettare l'esecuzione delle opere secondo l'ordine previsto dal cronoprogramma allegato al progetto, senza che questo costituisca motivo di riserve. Il tempo utile per l'esecuzione degli stessi decorre dalla data del verbale di consegna.
 46. L'esecuzione degli interventi nelle cabine di trasformazione MT/BT deve avvenire senza interruzioni del servizio elettrico.
 47. Ove si renda indispensabile per finalità di cui al punto 49, il noleggio di apparati di energia alternativa, di potenza utile adeguata, resta a carico della ditta appaltatrice.
 48. La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro ed altresì necessario per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori ed in particolare al D. L.vo n. 81/08. In caso di infortunio ogni responsabilità ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei lavori.
 49. **La fornitura di notizie statistiche** sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi come di seguito:
 50. **Numero degli operai impiegati**, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative.
 51. **Genere di lavoro eseguito nella quindicina**, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di €10,00.
 52. **L'osservanza delle norme di polizia stradale**, di quelle di polizia mineraria (Legge 30 marzo 1893, n. 184 e Regolamento 14 gennaio 1894, n. 19) nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso sia consentito.
 53. La predisposizione, prima della stipula del contratto, del **piano delle misure per la sicurezza** fisica dei lavoratori ove non inserito in progetto.
 54. Redigere e consegnare all'Amministrazione appaltante eventuali **proposte integrative del Piano di sicurezza** redatto dall'Amministrazione appaltante ai sensi del D. L.vo n. 81/08, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza.
 55. Redigere e consegnare all'Amministrazione appaltante un **Piano Operativo di Sicurezza** per quanto attiene alle scelte autonome dell'impresa appaltatrice relative a responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza redatto dall'amministrazione appaltante ai sensi del D.L.vo n. 81/08 e successive modificazioni;
 56. L'Impresa è altresì obbligata ad adempiere a tutti gli **oneri di cui al decreto legislativo n. 81/08**, e a tutte le successive modifiche ed integrazioni apportate o che saranno apportate durante il corso dei lavori.
 57. per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano generale. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
 58. L'appaltatore è obbligato a trasmettere al direttore dei lavori tutte le **certificazioni dei materiali, le dichiarazioni di conformità ed eventuali schede dei prodotti**, nonché le istruzioni per la manutenzione, ai fini dell'integrazione o dell'aggiornamento del piano di manutenzione.

Art. 28

ESECUZIONE D'UFFICIO – RESCISSIONE DEL CONTRATTO

28.1 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Per l'esecuzione d'ufficio nei casi previsti dall'art. 18 del Capitolato Generale l'Amministrazione potrà avvalersi della somme liquidate e da liquidarsi all'Appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto. L'eccedenza delle spese per l'esecuzione d'ufficio si riterrà a carico dell'Appaltatore che dovrà immediatamente rifonderli.

28.2- RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Si darà luogo alla rescissione del contratto nei casi previsti dall'art. 256 decreto legislativo n. 163 del 2006, ed anche in ogni altro caso d'inadempimento dell'Appaltatore ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

Art. 29

SUBAPPALTI E COTTIMI - CESSIONI E PROCURE

E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte i lavori oggetto del presente Capitolato a meno che non intervenga, da parte dell'Amministrazione, una specifica autorizzazione scritta. A tal fine l'Appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 18, commi 3 e 9, della legge 19.03.1990 n. 55 e successive modificazioni. Il termine previsto dall'art. 18, comma 9, della stessa legge decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, la percentuale di lavori subappaltabile è stabilita nella misura massima del 30 per cento dell'importo della suddetta categoria.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- 3) che, al momento del deposito presso il soggetto appaltante del contratto di subappalto, l'appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo numero 4);
- 4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità Europea, sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui secondo la legislazione vigente, e' sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- 5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Qualora l'Appaltatore stesso intenda fare eseguire in subappalto o a cottimo alcune opere ad altre Imprese specializzate, l'Appaltatore resta, nei confronti dell'Amministrazione, l'unico ed il solo responsabile dei lavori subappaltati.

Il subappalto è comunque regolato dai disposti di cui all'art. 18 della legge 19.03.1990 n. 55 (come modificata dalla L. n. 415/98), all'art. 22 del D.L. 13.05.1991 n.152 convertito con modificazione dalla legge 12.07.1991 n. 203, e per quanto non riportato nel presente Capitolato, dalle norme vigenti in materia.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali la fornitura con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore 100.000 euro, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali di cui all'art. 107, comma 2, lettere del DPR 207/2010; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di impresa di propria fiducia, per la quale non sussista alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'appaltatore resta, comunque, unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione del perfetto adempimento degli impegni assunti da queste Ditte.

Ai sensi dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1960, n°1369, è vietato all'Appaltatore di:

- a) affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono;
- b) affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguire a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

Qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'Amministrazione sono espressamente vietate.

L'affidamento di sub-appalti e sub-contratti è inoltre soggetto alla completa osservanza delle disposizioni contenute nel "Protocollo Unico di Legalità" sottoscritto in data 12.07.2005 dai Prefetti della Sicilia, dalla Regione Siciliana, dall'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, le Sedi regionali INPS e INAIL.

Art. 30

PREZZI DI ELENCO – REVISIONE - PREZZO CHIUSO

I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati, sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto di appalto. Essi comprendono ogni e qualsiasi onere per materiali, mano d'opera, mezzi d'opera, noli, mezzi d'opera provvisori e quant'altro occorre per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

I suddetti prezzi, diminuiti del ribasso offerto e sotto tutte le condizioni del contratto e del presente Capitolato, s'intendono accettate dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.

Ai sensi dell'art. 133 del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i., non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

Art. 31

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Art. 32

RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE

Così come stabilito dall'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19.04.2000, n. 145, l'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica e morale, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori, restando sempre, l'Appaltatore stesso responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Tale persona deve, per tutta la durata dell'appalto, dimorare in luogo prossimo ai lavori e, su richiesta dell'Amministrazione, dovrà essere immediatamente sostituita senza bisogno di alcun speciale motivo e senza indennità di sorta per l'Appaltatore o per il suo rappresentante sostituito.

Art. 33

INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

I pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo saranno effettuati solo e soltanto alle persone che saranno indicate nel contratto, ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19.04.2000, n. 145, come autorizzate a riscuotere e quietanzare e tale autorizzazione dovrà essere comprovata o mediante certificato della Camera di Commercio per le Ditte individuali o per mezzo di atti legali nel caso di Società.

L'appaltatore e le eventuali ditte sub-appaltatrici assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art 3 della legge n 136/10e legge 217/10).

Art. 34

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO ARBITRALE

Per la definizione delle controversie si procede a norma degli artt. 239- 240 -241 – 242 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., degli artt. 32 del Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e degli artt. 164 - 191 del DPR 207/2010.

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.